

negli anzidetti Patriarcà , permettendo il libero asporto dei Fieni recisi colle discipline seguenti ; e ciò per lo spazio di giorni quindici computabili dal giorno della pubblicazione del presente .

Alli Bovini tutti che fossero al tiraglio de' carri dovranno dalli loro Padroni essere messe le musaruole , e ciò per impedire che li Bovi stessi pascolino nei Patriarcati medesimi .

Li Boari dovranno condursi dietro quella quantità di foraggio che può essere sufficiente per il mantenimento de' loro Bovi fino a tanto che devono stazionare in detti Patriarcà , e nel viaggio .

Sarà espressamente vietato ai Possidenti , e Boari di far pascolare in detti Luoghi Bovini , ferma essendo la massima per gli oggetti gelosi di Sanità espressa nello Stridore antedetto di 25. prossimo passato .

Viene parimenti proibito a' Conduttori o Possidenti di far passare li loro Bovi per Ville , e Strade pubbliche , e private , devie , e traverse , nelle quali vi fossero Stalle sequestrate ; e perchè sia riconosciuta la salute dei Bovi che entreranno nei suddetti Patriarcà , dovranno essere premuniti li Conduttori di una Fede del rispettivo Deputato di Sanità , che assicuri la salute dei Bovi , e la loro partenza da Villa , e Stalla sana .

S'incaricano i Deputati di Sanità , Degani , Uomini di Comun ad invigilare per l'esatta